



Bruxelles, 17.10.2019
COM(2019) 473 final

2019/0226 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazioni e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea¹ (di seguito, l'"accordo") è entrato in vigore il 20 novembre 2014² ed è stato in seguito tacitamente rinnovato. Il protocollo attualmente in vigore scadrà il 19 novembre 2019.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti³, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica del Senegal (di seguito, "Senegal") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo. Al termine dei negoziati, il 19 luglio 2019 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 dello stesso.

La proposta mira ad autorizzare la conclusione del protocollo.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca⁴, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione europea nelle acque del Senegal, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2019) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e al Senegal di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione,
- 10 tonniere con lenze e canne,
- 5 pescherecci con palangari,
- 2 pescherecci da traino.

• **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Senegal si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

Sebbene a livello locale, l'attività economica generata nel settore della pesca senegalese contribuirebbe ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.

¹ GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3.

² <https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=fr>

³ Adottate nel corso del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019.

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca, all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa della procedura relativa alla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi e, all'articolo 218, paragrafo 7, prevede disposizioni relative all'approvazione di modifiche del protocollo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria al paese terzo di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo attualmente vigente dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Senegal e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto⁵.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniere e al traino dell'UE è fortemente interessato alla pesca nel Senegal e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L'importanza del ruolo del Senegal nella governance regionale contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per il settore della pesca tonniere dell'UE che per il paese partner.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Senegal. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

⁵ SWD (2019) 209 del 18.6.2019.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 1 700 000 EUR, si basa su:

a) un importo pari a 800 000 EUR per i diritti di accesso, in particolare per un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate di tonno all'anno, e a un quantitativo di catture autorizzato di nasello di 1 750 tonnellate all'anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Senegal per un importo pari a 900 000 EUR all'anno per tutta la durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Senegal per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea.

⁶ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/... del Consiglio⁸, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (di seguito, il "protocollo") è stato firmato il [inserire la data della firma], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e al Senegal di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.
- (4) L'accordo istituisce, all'articolo 7, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (5) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche che si prevede di apportare al protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), non vi si opponga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea (2019-2024) (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ Decisione (UE) 2019/... del Consiglio, del ... 2019, relativa a ... (GU C del , pag.).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea.

1.2. Settore/settori interessati

11 – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati

La conclusione del protocollo consente di istituire un partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Senegal. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque senegalesi.

Il protocollo contribuirà inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Infine il protocollo contribuirà all'economia della pesca del Senegal, favorendo la crescita legata alle attività economiche connesse alla pesca.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di limitare l'interruzione delle operazioni di pesca condotte nell'ambito del protocollo attuale.

Il nuovo protocollo fornirà un quadro per le attività di pesca della flotta dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi e permetterà agli armatori dell'Unione europea di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e il Senegal al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà il Senegal nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e il Senegal.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate/anno per i tonnid e le specie affini, con possibilità di pesca per 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione, 10 tonniere con lenze e canne e 5 pescherecci con palangari, sulla base dell'analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca del Senegal e delle catture recenti effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. È previsto inoltre un quantitativo di catture autorizzato di 1 750 tonnellate di nasello per due tonniere con lenze e canne. Il sostegno settoriale è elevato al fine di tener conto della necessità di un maggiore rafforzamento delle capacità delle autorità del Senegal responsabili della pesca e delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale del Senegal. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

--

1.6. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

X durata limitata

- **X** in vigore a decorrere dal 2019 fino al 2024
- **X** incidenza finanziaria dal 2019 al 2024 per gli stanziamenti di impegno e dal 2019 al 2024 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

¹⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il Senegal facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre (3) mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

L'importo del sostegno settoriale è corrisposto la prima volta nei tre (3) mesi successivi all'accordo su un programma annuale e pluriennale di attuazione e, in seguito, in funzione dei risultati ottenuti. Il controllo è effettuato sulla base del tasso di esecuzione constatato mediante relazioni o documenti giustificativi forniti dal paese partner e visite tecniche da parte del responsabile della pesca.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca del Senegal siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 5 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso la delegazione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con il Senegal al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 4, paragrafo 10, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto della Tesoreria di Stato.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹¹	di paesi EFTA ¹²	di paesi candidati ¹³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	11.03.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-------------	--

DG: MARE			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio ¹⁴ 11.03.01	Impegni	(1a)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	(2a)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁵								
Linea di bilancio		(3)						
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	=2a+2b +3	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5

¹⁴ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	(5)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	=5+ 6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

•TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	(5)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	=5+ 6	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
DG: MARE							
• Risorse umane							
• Altre spese amministrative							
TOTALE DG MARE	Stanziamenti						

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5
	Pagamenti	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,5

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	Tipo ¹⁶	Costo medio	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		TOTALE	
				N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁷ ...															
- Accesso	Annuale			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,000
- Settoriale	Annuale			0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	4,500
- Risultato															
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1															
TOTALE					1,700		1,700		1,700		1,700		1,700		8,500

¹⁶ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

¹⁷ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 5¹⁹ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy²¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Riguarda l'utilizzo della linea di riserva (capitolo 40)

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.